REGOLAMENTO (CE) N. 804/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1996

che riduce gli importi dei prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori fissati per il periodo dal 1° al 31 maggio 1996 in seguito al superamento del limite d'intervento stabilito per la campagna 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1111/95 della Commissione [3], ha fissato a 63 800 tonnellate il limite d'intervento per i cavolfiori per la campagna 1995/1996; che in virtù dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele ed i cavolfiori [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/95 [5] se, nel corso di una campagna di commercializzazione, le misure d'intervento adottate per i cavolfiori vertono su quantitativi superiori al limite d'intervento fissato per tale prodotto e per tale campagna, i prezzi di base e di acquisto fissati per i cavolfiori e per la campagna successiva sono ridotti dell'1 % per fascia di superamento di 20 200 tonnellate;

considerando che in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le misure d'intervento adottate nella Comunità per la campagna 1995/1996 hanno riguardato 85 733 tonnellate; che la Commissione ha quindi constatato un superamento dei limiti d'intervento fissati per tale campagna pari a 21 933 tonnellate;

considerando che da quanto precede risulta che è necessario diminuire dell'1 % gli importi dei prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori fissati dal regolamento (CE) n. 803/96 della Commissione [6];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori per il periodo dal 1° al 31 maggio 1996, fissati dal regolamento (CE) n. 803/96, sono ridotti dell'1 % e ammontano agli importi di seguito indicati:

— a titolo del prezzo di base: 36,58,

— a titolo del prezzo d'acquisto: 15,92.

Tali importi si riferiscono ai cavolfiori «coronati» della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

Tali importi non includono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale il prodotto è presentato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.
(3) GU n. L 111 del 18. 5. 1995, pag. 9.
(4) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.
(5) GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 8.

(6) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.